



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 23

del 22/03/2013

OGGETTO: Presa d'atto dell'aumento retta di ricovero di un disabile presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "Istituto S. Venera" Di Zafferana Etnea (CT). Approvazione convenzione. Assegnazione risorse - Atto d'indirizzo.

L'anno duemilatredici il giorno VENTIDUE del mese di 22 ~~gennaio~~ dicembre alle ore 14.30 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Anna	Sindaco	P	
Buzzanca Rosaria	Assessore		A
Furnari Ninuccia	"	P	
Pontillo Gaetano	"		A
Sidoti Salvatore	"	P	

Presiede l'Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta n. 493 del 22-03-2013 2013 di cui al testo sopra trascritto;

CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all'art. 1 comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

RITENUTALA meritevole di accoglimento;

VISTO il vigente O.E.E.LL. nella Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

Area Affari Generali – Servizi Sociali

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 493 DEL 22.03.2013

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Presa d'atto dell'aumento retta di ricovero di un disabile presso la Comunità Alloggio per disabili psichici "Istituto S. Venera" Di Zafferana Etnea (CT). Approvazione convenzione. Assegnazione risorse - Atto d'indirizzo.

Premesso che con le LL.RR. n. 1/79 – 22/86 viene attribuita ai Comuni, tra l'altro, la titolarità delle funzioni socio assistenziali per l'attuazione di ricoveri volti all'assistenza di tipo continuativo in strutture residenziali gestiti da Enti autorizzati in favore di disabili psichici;

Considerato che allo stato attuale, un soggetto disabile fruisce del servizio di ricovero presso l'Associazione Istituto Santa Venera di Zafferana Etnea (CT), con ingresso avvenuto in data 03/12/2003" (CT), autorizzata a svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia "Comunità Alloggio";

Tenuto conto che è necessario confermare il ricovero del soggetto di che trattasi anche per l'anno 2013, presso la suddetta struttura, stante il bisogno di continua assistenza, nonché, l'opportunità di non creare nel soggetto problemi di ambientazione sociale in relazione anche alla patologia;

Dato Atto, altresì, che l'adempimento della prosecuzione di ricovero è obbligatorio per il Comune, a norma degli art. 16 e 17 della L.R. n.22/86 che hanno attribuito ai Comuni la competenza in materia di ricoveri di soggetti affetti da disabilità psichica, come ulteriormente ribadito con circ. n.3 del 14/06/2000 dell'Ass.to Reg. EE LL;

Considerato che gli importi delle rette mensili sono suscettibili di aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT;

Vista la nota del 15/01/2013 acclarata al protocollo generale nella stessa data al n. 266, con la quale l'Istituto S.Venera chiede che la retta di ricovero pattuita ed ammontante ad € 1.900,00 venga rideterminata sulla base dell'indice ISTAT con una maggiorazione del 3%;

Dato atto che la spesa della retta mensile rideterminata ammonta ad € 1.957,00;

Tenuto Conto che in favore del predetto soggetto, il Tribunale di Patti ha nominato il relativo tutore e che lo stesso, mediante scrittura privata, che rientra nei limiti previsti dal D.A. 15 aprile 2003, si è impegnato a partecipare alla spesa che il Comune sostiene con il versamento della somma di € 700,00 per ogni mese di ricovero;

Considerato che la spesa necessaria a garantire il ricovero per 12 mesi dall' 01.01.2013 al 31/12/2013 tenendo conto dell'aumento presuntivo dell'indice annuale Istat, così come comunicato dall'Istituto S. Venera e descritto nel precedente punto, ammonta a € 23.484,00 iva inclusa, comprensiva della compartecipazione ove prevista per legge, nonché del contributo che assegnerà l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali;

che è opportuno prendere atto della suddetta rivalutazione ai fini della previsione di spesa nel competente bilancio e che bisogna approvare la convenzione che ne regola i rapporti tra le parti;

che bisogna procedere all'assegnazione delle risorse necessarie, ammontanti ad € 23.484,00 iva inclusa al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali;

Visto il D.A. 15 aprile 2003- "accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica";

Viste la L.R. n.22/86 di " Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" e la L. N. 328/2000 " legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Viste le LL.RR. n. 7/92 – 6/97 – 44/91 e 48/91;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto l'Ordinamento Regionale EE.LL., vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Viste la L.R. n.87/81 e la L.R. n.22/86;

Vista la circolare regionale n°8 del 27/06/1996;

Richiamato il D.lgs n. 267/00 contenente i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali;

Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione;

Si PROPONE che la Giunta deliberi

DI AUTORIZZARE la prosecuzione del ricovero del disabile in questione presso l'Associazione Istituto Santa Venera di Zafferana Etnea (CT) per il periodo dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013;

DI PRENDERE ATTO CHE che la retta di ricovero pattuita ed ammontante ad € 1.900,00 venga rideterminata presuntivamente per l'anno 2013 sulla base dell' indice ISTAT con una maggiorazione del 3% per un ammontare annuo di € 23.484,00 Iva inclusa, salvo diverso indice Istat 2013 che verrà pubblicato;

DI APPROVARE l'allegata Convenzione, redatta secondo gli schemi tipo approvati con DPRS n. 158/96, che fa parte integrante e sostanziale della presente;

DI ASSEGNARE la risorsa complessiva di € 23.484,00 per il ricovero del soggetto di che trattasi, con imputazione della spesa al Titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 del Bilancio 2013;

DI DARE ATTO che la differenza della spesa sarà prevista nel redigendo bilancio di previsione 2013, e che si procederà al rinnovo della convenzione della durata annuale prevedendo all'art. 10 quanto segue: "Il Comune corrisponderà all'Ente per il predetto assistito il compenso mensile di € 1.957,00 sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L";

DI DARE ATTO CHE verrà recuperata la compartecipazione prevista per legge con obbligo di rivalsa nei confronti degli obbligati, di cui alla scrittura privata stipulata con il tutore;


CHE altresì, nel Bilancio di Previsione anno 2013, sarà iscritto il contributo che assegnerà, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, che sarà impiegato per la spesa di che trattasi e sempre nella parte dell'entrata la compartecipazione come sopra detto;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali A.S. Anna Muscarà a provvedere all'espletamento dei successivi ed ulteriori provvedimenti burocratico-amministrativi.

DI DARE ATTO che la spesa non rientra nei limiti di cui all'art. 163 del decr. Lgsv n. 267.


Il Responsabile dell'Ufficio

A.S. Anna Muscarà




Il Sindaco

Dott. Ing. Anna Sidoti




PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1, comma
1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
li,

Il Responsabile dell' Ufficio Servizi Sociali
(a.s. Anna MUSCARA')



PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1, comma
1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE
li, 7/3/2015

Il Responsabile dell'area ragioneria
(Rag. Nunzio Pontillo)





COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

N°-----di Rep.

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

L'anno Duemilatredici, il mese il giorno nei locali comunali tra l'Amministrazione Comunale di Montagnareale legalmente rappresentata dal Dott. Ing. SIDOTI ANNA domiciliato per la carica presso la casa comunale, nella sua qualità di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Affari Generali e Servizi Sociali, giusta determinazione Sindacale n. 27 del 01.07.2008, e il Sig Dott. Di Mauro Alessandro Giuseppe, nato a Catania il 28/11/1978 nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione Istituto S.Venera, con sede in Zafferana Etnea, iscritto al n. 2892 dell'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusta decreto del competente Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali n° 1582 del 29 luglio 2009, per svolgere attività assistenziali in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità Alloggio sita in Via Algerazzi n.4-6 a Zafferana Etnea (CT).

PREMESSO

- Che L'Amministrazione Comunale di Montagnareale (ME), in seguito denominata semplicemente Comune, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio – assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- Che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un ricentro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, il Comune intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurano una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico – sociale inducono il Comune ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma 1, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra il Comune e l'ente prescelto;
- Che il predetto Ente si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio – assistenziale, mettendo a disposizione nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico – amministrativo e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Oggetto ed utenza

Il Comune si avvale delle prestazioni erogate al soggetto già ricoverato presso detta struttura sin dal 3/12/2003.

L'utente in regime di convenzione concordato dalle parti inizia 01/01/2013 e finisce il 31/12/2013.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione in apposita camera rispondente ai requisiti relativi alle norme vigenti.

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione del Comune per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte del Comune, non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Comunità Alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire al Comune, sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

ART. 2 Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- La realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- La riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- Il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- Il recupero scolastico e la formazione professionale;
- L'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario del Comune per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- L'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- Il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- L'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente si impegna inoltre, in particolare:

- A mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- A garantire agli ospiti l'uso di camere od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;

- A garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria dalla quale la Comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- A stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- A garantire prestazioni medico – infermieristiche per gli ospiti , utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- Ad assicurare agli ospiti le attività socio – culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- Ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- A favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- A predisporre linee programmatiche, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- A riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico – fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- A relazionare su proposta del Comune sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'ospite accolto, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- A tenere costantemente aggiornate la cartella personale dell'ospite contenente: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario, schede di anamnesi medico psico – sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

ART. 3 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente s'impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il personale, garantendone la professionalità in conformità alla normativa vigente.

L'Ente si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta del Comune, fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione in raccordo con il DSM competente per territorio.

Data la natura del servizio l'Ente s'impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli operatori previsti dalla vigente normativa.

ART. 4 Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'ente deve essere munito di apposita qualificazione professionale, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere dell'ospite, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari del Comune.

ART. 5
Fruizione servizio pubblico

Il soggetto ospite ha diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. Il Comune si impegna a seguire l'ospite a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

ART. 6
Assenza per ricoveri in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione al Comune entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà del Comune, in caso di ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione dell'ospitalità in comunità alloggio.

ART. 7
Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzioni l'assistenza al soggetto ospite autorizzati dal Comune a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

ART. 8
Partecipazione dell'utenza

Il Comune promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore, il soggetto ospite ed il tutore e/o i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

ART. 9
Corrispettivo del servizio

Il Comune corrisponderà all'Ente per il predetto assistito il compenso mensile di € _____ in conformità all'adeguamento annuale indice Istat e sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

Il dott. Ing. Anna Sidoti, nella sua qualità di Responsabile della posizione organizzativa dell'Area Affari Generali e Servizi Sociali del Comune di Montagnareale e il dott. Di Mauro Alessandro Giuseppe, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione Istituto S.Venera, con sede in Zafferana Etnea, assumono l'obbligo del rispetto dell'art. 3 della legge 136/ 2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzato a prevenire infiltrazioni criminali e, pertanto, l'associazione Istituto S.Venera con sede in Zafferana Etnea (CT) s'impegna a comunicare il conto corrente dedicato, su cui registrare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di che trattasi, che consentono la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 10
Rimborsi

La contabilità mensile dovrà essere inoltrata al Comune chiaramente leggibile e corredata da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fatture ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati il nominativo dell'assistito con l'indicazione delle presenze, delle assenze e del corrispettivo maturato.

La contabilità così presentata verrà riscontrata dagli uffici del Comune, ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 della presentazione del rendiconto già riscontrato dal Comune sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo.

Il prospetto contabile può pervenire al Comune a mezzo posta o presentato all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

ART. 11

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 a decorrere dalla data dell'01.01.2013 al 31.12.2013.

È escluso il rinnovo tacito.

Sino all'effettiva dimissione dell'ospite, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Il Comune ha facoltà di disporre la revoca del ricovero per il venir meno delle condizioni che lo hanno determinato.

ART. 12

Recesso dalla convenzione

Il Comune si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui gli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha la facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, il Comune ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART. 13

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata alla sottoscrizione della stessa dalle parti. Rimane obbligato per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione la documentazione necessaria prevista per legge.

ART. 14

Registrazione convenzione

Tutte le spese relative alla presente convenzione, la cui registrazione avverrà in caso d'uso, sono a carico dell'Ente gestore, escluse le imposte, per le quali è esente ai sensi degli artt. n. 17 e n. 24 del D.l/vo n. 460 del 04.12.97.

ART. 15

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

ART. 16

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Patti.

IL SINDACO
Dott. Ing. Anna Sidoti

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ASSOCIAZIONE

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

L'ASSESSORE

F.to

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune dal al

Montagnareale, li

Il Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del comune il giorno _____ per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1);

Montagnareale li _____;

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Princiotta

- che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/91:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

ai sensi dell'art.12, comma 2;

ai sensi dell'art.16;

Montagnareale, li _____;

Il Segretario Comunale
F.to Vincenzo Princiotta
